


Proc. nr. 5937/2015 R.G.

All'udienza del 31/5/2018 sono comparsi l'Avv.to Samuela Enzo in sostituzione dell'Avv.to Tasso e l'Avv.to ; i procuratori precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate e si riportano ai rispettivi atti. L'Avv.to Enzo deposita fattura relativa alle spese di mediazione.

L'Avv.to rileva che controparte inserisce nella nota spese voci di spesa che non possono essere rifeuse.

Il giudice , dopo breve camera di consiglio, decide come da sentenza ex art 281 sexies c.p.c. che si allega al presente verbale e della quale si dà lettura ai procuratori in udienza.

Il giudice
Susanna Menegazzi



Sentenza n. 1150/2018 pubbl. il 31/05/2018

RG n. 5937/2015

Repert. n. 2485/2018 del 01/06/2018

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

con l'Avv.to Torquato Tasso
nei confronti di

con l'Avv.to

MOTIVAZIONE

Oggetto di causa sono due rapporti di conto corrente accessi da
di presso Banca

; e tre mutui già estinti.

I signori e agiscono quali fideiussori.

Alcune delle lagnanze svolte dagli attori, alla luce della documentazione
prodotta in causa e delle stesse allegazioni attoree, risultano infondate.

Ciò vale per innanzitutto per i mutui (in relazione ai quali, peraltro, difettano legittimazione ad agire ed interesse ad agire in capo ai fideiussori perché entrambi i rapporti sono estinti e dunque è estinta anche la accessoria obbligazione di garanzia; e i garanti nulla hanno pagato).

La lamentata usurarietà dei mutui, infatti, poggia sul non condivisibile assunto per cui la mora rileva ai fini della valutazione della usurarietà.

In sintesi, gli attori sostengono la usurarietà del tasso complessivo, comprensivo del tasso di mora.

Va invece escluso di poter sommare interesse corrispettivo e interesse di mora, stante la differenza ontologica tra le due categorie di interesse: il primo è il corrispettivo dovuto per il godimento del denaro, il secondo vale come risarcimento per l'eventuale ritardo nell'adempimento. Il cumulo tra il tasso d'interesse corrispettivo e il tasso moratorio costituirebbe operazione errata ed illogica dal punto di vista matematico e finanziario, non essendo possibile effettuare un calcolo unitario sommando il tasso dei corrispettivi con quello di mora, in quanto sarebbero totalmente diversi gli elementi del calcolo ed il lasso temporale da prendere in considerazione.

Il tasso di mora non rileva in alcun modo nella verifica della usurarietà, non avendo natura di corrispettivo o di remunerazione bensì funzione sanzionatoria per il caso, meramente eventuale, di inadempimento da parte del mutuatario; essendo dunque assimilabile ad una clausola penale che, in caso di eccessività, è suscettibile di riduzione ad equità.

L'art. 644 cod. pen. riguarda interessi dati o promessi "*in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità*"; e al quarto comma, nello specificare le voci di cui si deve tener conto nel determinare il tasso usurario,

l'espressione "*a qualsiasi titolo*" è evidentemente riferita a "*remunerazioni*"; ciò che il legislatore intende sanzionare è quindi il corrispettivo usurario, con cui nulla ha a che fare la funzione di preventiva liquidazione del danno da ritardo nel pagamento, assolta dalla pattuizione dell'interesse di mora.

Tale interpretazione, basata sul dato letterale della norma, non può ritenersi superata dal testo dell'art. 1 comma 1 d.l. 394/2000 - dettata ad altri fini - ove si legge di interessi promessi o convenuti "*a qualunque titolo*"; disposizione che non può sostituirsi a quella interpretata la quale, sul punto che qui interessa, è appunto di chiara e immediata comprensione.

La tesi qui proposta è inoltre coerente con la previsione dell'attuale art. 1284 quarto comma cod. civ.; perchè altrimenti si dovrebbe ammettere che l'interesse moratorio possa essere contemporaneamente usurario ai sensi degli artt 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. ma anche imposto dall'art. 1284 cod. civ.

Se anche si volesse accedere alla diversa tesi della astratta applicabilità della normativa antiusura anche agli interessi di mora, di fatto ciò non sarebbe comunque possibile, non essendo stato individuato dalla amministrazione un tasso soglia per l'interesse di mora; vale sul punto il ragionamento proposto da Cass. nr. 12965/2016 circa le rilevazioni di Banca d'Italia: "*... in definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della*

libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione".

Ancora con riguardo ai mutui, è infondata l'eccezione di invalidità o inefficacia avente ad oggetto la clausola c.d. floor, clausola in base alla quale il tasso di interesse a favore della banca non può comunque scendere al di sotto di una certa percentuale. Non è condivisibile l'assunto per cui tale clausola sia assimilabile ad uno strumento finanziario derivato, perché la causa del mutuo è e rimane il trasferimento di somma di denaro, non il trasferimento di un rischio parametrato ad un valore finanziario; non si ravvisa, comunque, alcun profilo di indeterminatezza o di invalidità della clausola.

Sono infondate anche le lagnanze aventi ad oggetto la applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e la applicazione di anatocismo trimestrale sui due conti correnti. La documentazione prodotta dalla banca - e non tempestivamente disconosciuta - dimostra infatti che le parti hanno pattuito la misura degli interessi e che hanno legittimamente stabilito che gli interessi, sia a debito che a credito, vengano capitalizzati trimestralmente.

Il saldo di entrambi i conti va invece rideterminato eliminando quanto addebitato per commissione di massimo scoperto: i contratti prevedono sì una tale commissione, ma non ne specificano le modalità di calcolo e la durata dello scoperto necessaria per la sua applicazione peccando così di indeterminatezza.

Il saldo va inoltre rideterminato sostituendo gli interessi usurari – la cui verifica è stata condotta sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia : v Cass. nr 12962/2016 - con gli interessi al tasso soglia.

All'esito, il saldo corretto del conto corrente nr 3310259 alla data del 30/6/2015 (ultima contabile disponibile alla data dell'instaurazione del procedimento) risulta essere un saldo negativo pari ad euro " – 449.523,91" anziché "- 525.098,57"; alla stessa data, il saldo corretto del conto corrente nr. 190249 risulta essere un saldo positivo pari ad euro "+ 63.539,89" anziché un saldo negativo di " – 12.708,54".

Si rinvia, per tutto quanto qui non riportato, alla relazione 9/3/2018 del C.T.U. dr.

Così succintamente motivato , le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della banca; precisando che la banca dovrà anche rifondere la spesa di CTP e la spesa sostenuta dagli attori per le perizie di parte relative ai conti correnti (limitatamente alla ridotta somma di euro 4.000, non essendo pienamente condivisibili contenuto e conclusioni delle stesse), non la spesa relativa alle perizie di parte aventi ad oggetto i mutui, stante l'accertata infondatezza delle relative doglianze.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 5937/2015 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:
1. dichiara la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto;

2. accerta che l'esatto saldo del conto corrente nr. 3310259 alla data del 30/6/2015 è pari ad euro " - 449.523,91" anziché "- 525.098,57" come contabilizzato dalla banca; e l'esatto saldo del conto corrente nr. 190249 alla stessa data è pari ad euro "+ 63.539,89" anziché " - 12.708,54" come contabilizzato dalla banca;

3. condanna

alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori; spese che si liquidano in euro 10.500 per compenso professionale ed euro 1279,60 per anticipazioni oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge; oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 1.220 e alla spesa relativa alle perizie di parte sui contratti di conto corrente limitatamente alla somma di euro 4.000;

4. pone la spesa della C.T.U. a carico di

Treviso, 31/5/2018

Il giudice

Susanna Menegazzi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO

31/5/18
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Susanna BACCOLINI

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Susanna BACCOLINI